



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.11/2014/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003097 P-4.23.2.11
del 29/07/2014



9822639

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Siciliana
Coordinatore Commissione affari comunitari ed
internazionali
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
Mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Città
(per interoperabilità)

e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it
-Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
-Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
confgabmef@pec.mef.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale 7 maggio 2014 di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2014, per la definizione di disabilità gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto interministeriale 7 maggio 2014.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 luglio 2014, ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2014/4.

Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 5 agosto p.v., si pregano le Regioni, l'ANCI e l'UPI di voler comunicare tempestivamente il proprio assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 24/07/2014
Prot. 29 / 0003357 / P

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003085 A-4.23.2.11
del 28/07/2014



9819429

E. p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Legislativo - Economia

Al Ministero della salute
Ufficio Legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze. Annualità 2014.

Si trasmette, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza, lo schema di accordo indicato in oggetto, corredato dai pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute.

Si ringrazia della collaborazione

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Stefano Visonà

Schema di Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la definizione di disabilità gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Repertorio atti n. del

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del

- VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" ed in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera c) in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
- VISTO l'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e, in particolare:
- il comma 199, con il quale si autorizza per l'anno 2014 la spesa di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del citato Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
 - il comma 200, con il quale il citato Fondo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;
- VISTA il decreto 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, di riparto delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze, a seguito di intesa in Conferenza Unificata in data 20 febbraio 2014, in corso di registrazione;
- VISTA la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute;
- ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali, nei seguenti termini:

CONSIDERATO che con nota n. 293/Coord. del 5.5.2014 la Regione Liguria in qualità di coordinatrice della Commissione politiche sociali ha comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la volontà delle Regioni e delle Province Autonome di condividere una definizione per individuare le gravissime disabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2014;

RILEVATA la volontà delle Regioni di destinare, in virtù della definizione di disabilità gravissima condivisa, una quota maggiore delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze per gli interventi in favore delle persone in tale condizione;

SI CONVIENE:

ART. 1

1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali convengono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sulla necessità di specificare ulteriormente la definizione di disabilità gravissima, adottata all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, intendendosi per tale condizione quella delle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica.

ART. 2

2. Le Regioni si impegnano ad utilizzare una quota non inferiore al 40% delle risorse economiche complessivamente determinate dall'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 147/2013, esclusivamente per gli interventi di assistenza domiciliare diretta e indiretta, in favore delle disabilità gravissime, come definite dall'articolo 1 del presente accordo, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, con divieto ad utilizzi diversi.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";
- VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", che ha istituito il Ministero della salute, attribuendogli allo stesso le funzioni di cui al capo 8-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e denomina il Ministero del lavoro, della salute e delle





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

politiche sociali, per le residue funzioni, "Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e, in particolare:

- il comma 199, con il quale si autorizza per l'anno 2014 la spesa di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del citato Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;

- il comma 200, con il quale il citato Fondo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;

VISTO

l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione ai fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA

la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17/1/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO

il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 ottobre 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 2013;

VISTO

altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'azione biennale,





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CLU1/CR) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il successivo 8 maggio 2014, ed in particolare l'articolo 3 del decreto medesimo, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche della famiglia;

ACQUISITA

in data 20 febbraio 2014 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2014, pari ad euro 350 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 340 milioni, alle Regioni e alle Province autonome, salvo quanto disposto dall'articolo 7, per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'articolo 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2014 è riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2014 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per le non autosufficienze:

- a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
- b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

3. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2
(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

- a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- b) l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria o sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- c) l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
- d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
- e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati;
- f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Articolo 3
(Disabilità gravissime)

1. Le Regioni, in coerenza con quanto disposto ai commi 199 e 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebrali lesioni, stati vegetativi, etc.).
2. Le Regioni si impegnano a verificare la coerenza della definizione di disabilità gravissima di cui al comma 1 con l'eventuale disciplina regionale in materia e a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali eventuali problematiche riscontrate. Le Regioni comunicano altresì il numero di persone assistite in condizione di disabilità gravissima per tipologia di disabilità. Laddove emerga la necessità di garantire maggiore omogeneità a livello nazionale nella individuazione delle persone con disabilità gravissima, con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata sono adottate le necessarie ulteriori specificazioni della definizione di cui al comma 1.

Articolo 4
(Integrazione socio-sanitaria)

1. Al fine di facilitare attività socio-sanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:
- adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
 - formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, socio-sanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura).

Art. 5

(Erogazione e monitoraggio)

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3, comma 1. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.
2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Per ciò che riguarda quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.
3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad alimentare il Sistema informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA) già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35 e ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.

Art. 6

(Progetti sperimentali in materia di vita indipendente)

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società". Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 7

(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.


Roma, il 7 MAG, 2016

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

POCCHI


Il Ministro della salute

LORENZINI



Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Tabella 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l'anno 2014

| | |
|--|------------------|
| Totale delle risorse finanziarie da ripartire | € 350.000.000,00 |
| Fondi destinati alle Regioni | € 334.560.000,00 |
| Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano* | € 5.440.000,00 |
| Fondi destinati al Ministero del lavoro, e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente | € 10.000.000,00 |

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2014

| REGIONI | Quota (%) | Risorse (€) |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Abruzzo | 2,44% | 8.296.000 |
| Basilicata | 1,11% | 3.774.000 |
| Calabria | 3,53% | 12.002.000 |
| Campania | 8,40% | 28.560.000 |
| Emilia Romagna | 7,83% | 26.622.000 |
| Friuli Ven. Giulia | 2,26% | 7.684.000 |
| Lazio | 8,83% | 30.022.000 |
| Liguria | 3,38% | 11.492.000 |
| Lombardia | 15,21% | 51.714.000 |
| Marche | 2,87% | 9.758.000 |
| Molise | 0,69% | 2.346.000 |
| P.A. di Bolzano* | 0,76% | 2.584.000 |
| P.A. di Trento* | 0,84% | 2.856.000 |
| Piemonte | 7,87% | 26.758.000 |
| Puglia | 6,43% | 21.862.000 |
| Sardegna | 2,71% | 9.214.000 |
| Sicilia | 8,25% | 28.050.000 |
| Toscana | 6,98% | 23.732.000 |
| Umbria | 1,71% | 5.814.000 |
| Valle d'Aosta | 0,25% | 850.000 |
| Veneto | 7,65% | 26.010.000 |
| TOTALI | 100,00% | 340.000.000 |

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.